

Verbale di deliberazione N. 59

del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione-Seduta (2) pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE.=

L'anno millenovecento ottantasette addì
undici del mese di settembre

alle ore 20 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Bellin Lino
Bellin Giuseppe
Pacher Flavio
Agostini Ettore
Gasperini Luigi
Voltolini Renzo
Egitto Giuseppe
Palma Alfredo
Gonzo Mario
Stefani Tullio

Assenti i signori: (*)

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Giustificati | Voltolini Claudio |
| Ingiustificati | Meggio Roberto-Rovigo Francesco |
| | Stefani Arnaldo |

Assiste il Segretario comunale signor Tomaselli Eraldo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Bellin Lino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 14 dell'ordine del giorno.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è

~~stato pubblicato~~
in pubblicazione all'Al-
bo Comunale
dal 15.09.1987
al 22.09.1987

opposizioni.

IL SEGRETARIO

Inviata alla Giunta Provinciale


il 23 SET. 1987

Prot. N. 1937

IL PRESIDENTE

Il Consigliere designato

Il Segretario



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li

Visto: IL SINDACO

Il Segretario

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO


La Provincia Autonoma di Trento, Servizio Enti Locali, con nota in data 25-11-87 ha comunicato che la Giunta Provinciale nella seduta del 13-11-87 n. 8043/5-R ha autorizzato a controllo la presente deliberazione non riscontrando vizi di legittimità in ordine alla stessa.

La presente è divenuta a tutti gli effetti esecutiva il 14-11-87.

La comunicazione è stata inviata al sensi e per gli effetti del art. 50 secondo e terzo comma, del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12-L.

[Handwritten signature]

LS



(1) Cancellare se la deliberazione è originale.



REGOLAMENTO

Per la gestione dell'acquedotto e per la distribuzione dell'acqua potabile in GRIGNO

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 - Il servizio di impianto dell'acquedotto distribuzione dell'acqua potabile è assunto direttamente in esclusiva dal Comune. Alla gestione del servizio degli acquedotti sovraintende la Giunta Municipale assistita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La manutenzione dell'impianto può essere ceduta in appalto o esercitata direttamente in economia dal Comune. La gestione eventualmente in appalto verrà regolata da apposito capitolato speciale.

Art. 2 - L'acqua viene concessa dal Comune ad uso potabile e domestico e, nei limiti di potenzialità degli acquedotti, per altri usi (industriali ed agricoli). In casi di temporanea diminuzione di portata degli acquedotti, una apposita ordinanza del Sindaco potrà proibire qualsiasi uso non assolutamente necessario dell'acqua o limitarne il prelievo.

Art. 3 - L'acqua verrà concessa dal Comune, a pagamento, agli abitanti di edifici posti lungo le vie e piazze o in zone provviste di condutture, purché i richiedenti contribuiscano a sostenere le spese della costruzione della regolare condotta occorrente pagando una volta tanto e a fondo perduto la quota che verrà fissata dall'Amministrazione. Tale contributo potrà essere anche del 100%.

Le condutture così costruite saranno sempre di proprietà comunale e l'amministrazione è libera di disporre gli allacciamenti che crederà opportuni, richiedendo, eventualmente, ai nuovi utenti, una quota a fondo perduto, oppure stabilendo un parziale rimborso all'utente che ha sostenuto le spese iniziali.

Art. 4 - E' dato luogo alla concessione su domanda dell'interessato. Qualora il richiedente non sia il proprietario dello stabile nel quale si intende usufruire della concessione, la domanda deve essere sottoscritta anche da questi, indicando con ciò l'accettazione da parte sua delle norme del presente regolamento; il proprietario dello stabile inoltre, con tale sottoscrizione, s'impegna a rispondere per gli adempimenti eventualmente non osservati dai locatari.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale per servire l'utente dovesse far posare tubazioni su terreni di proprietà di terzi, il richiedente dovrà far pervenire unitamente alla domanda il relativo nulla osta per servitù di acquedotto.

Art. 5 - Ogni concessione è precaria, viene fatta con regolare atto di convenzione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso né indennità.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguita la presa d'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno, ove non sia data

disdetta dall'utente entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

Quando la concessione ha termine, viene chiuso il tubo di presa e quello di derivazione viene tagliato all'ingresso dell'edificio e tappato con il sigillo del Comune.

Art. 6 - Chiunque intenda ottenere una concessione d'acqua deve far pervenire al Comune richiesta scritta su carta legale. Nella richiesta deve indicare:

- generalità del richiedente;
- l'uso a cui l'acqua dovrà servire;
- l'ubicazione dello stabile per il quale l'acqua è richiesta;
- dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

Art. 7 - E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

Art. 8 - In caso di traslazione dell'uso o della proprietà di uno stabile nel quale viene goduta una concessione, l'utente può trasferire la concessione stessa ad un altro stabile, previo avviso scritto indirizzato all'Amministrazione.

E' fatto espresso divieto di concessione anche a titolo gratuito dell'acqua avuta in concessione.

Art. 9 - L'acqua sarà distribuita continuamente.

In caso di interruzione prevedibile il Comune provvederà a mezzo di pubblico manifesto o in altro modo idoneo ad avvertire tempestivamente gli utenti.

Né in questo caso né in quello di interruzione improvvisa per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.

Art. 10 - La concessione è subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia stato provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa di evitare rigurgiti od impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato con danno alla pubblica igiene o alla proprietà privata.

Art. 11 - L'acqua viene somministrata a contatore. Ad ogni concessione deve corrispondere un contatore. Per i beneficiari della concessione ad uso domestico si intendono i componenti del nucleo familiare del titolare della medesima. Non sono ammesse nuove concessioni se non sia resa possibile l'installazione del relativo contatore indipendentemente da altre eventuali utenze.

Art. 12 - Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con l'applicazione del relativo contatore.

L'impianto di presa e di derivazione fino al punto in cui viene installato il contatore è eseguito da personale incaricato o autorizzato dal Comune, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 13 - Le spese di materiale e di installazione sono a carico dell'utente, pur rimanendo l'impianto sopraindicato di proprietà del Comune.

A partire dal contatore il concessionario può disporre come meglio crede per le diramazioni interne e per l'utilizzazione dell'acqua concessa, salvo il rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Anche i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria delle prese e degli impianti di derivazione saranno eseguiti da personale autorizzato o incaricato dal Comune. All'Amministrazione spetta l'insindacabile facoltà di decidere sui lavori da eseguirsi.

Tutte le spese di manutenzione sono a carico dell'utente. Questi può comunque per ragioni proprie contribuire con prestazioni di manodopera nei soli lavori di scavo e di ricopertura.

Art. 14 - Il contatore sarà fornito dal Comune ed installato a spese del concessionario. Il Comune si riserva la facoltà di stabilire a mezzo dell'U.T.C. la posizione più opportuna per la posa del contatore, sia per i fabbricati unifamiliari, sia per quelli comprendenti più unità di abitazione.

Art. 15 - Ai contatori all'atto della loro installazione, verranno applicati i sigilli del Comune. L'utente sarà in qualsiasi caso responsabile della rottura dei sigilli che non sia fatta da agenti del Comune e tale rottura comporterà l'applicazione di una ammenda.

I concessionari devono adottare provvedimenti necessari per impedire che gli apparecchi misuratori abbiano a subire danni causati dal gelo o da parte di terzi: tali eventuali danni saranno sempre riparati dal Comune a spese dell'utente.

Anche la necessaria manutenzione straordinaria o ordinaria e sostituzione del contatore verrà eseguita dal Comune a spese dell'utente anche se questi ne è il proprietario.

Art. 16 - Se l'apparecchio misuratore viene installato in luogo aperto e accessibile a terzi, l'utente dovrà far costruire attorno ad esso un pozzetto in muratura, intonacato e chiuso, delle dimensioni che gli verranno indicate dagli agenti municipali. Senza di esso la derivazione non verrà messa in funzione. E' a carico dell'utente la manutenzione in ottimo stato del pozzetto.

I contatori all'interno del fabbricato dovranno essere collocati in locali chiusi, facilmente accessibili, puliti ed al riparo di infiltrazioni d'acqua.

Art. 17 - Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere nella derivazione di un concessionario, questo dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione, la quale disporrà al più presto per i ripristini o le riparazioni del caso.

L'utente però dovrà adottare le precauzioni necessarie perché, nell'eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa o derivazione, non abbiano a verificarsi danni per allagamento od altro, danni che se causati da terzi non potranno mai addebitarsi all'Amministrazione.

Art. 18 - Quando l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta e versamento di una somma a titolo di deposito, provvede a verificare lo strumento.

Se alla verifica risultasse accertato il lamentato difetto, le spese delle prove resteranno a carico del Comune; se invece la verifica comprovasse l'esattezza dello strumento entro i limiti della tolleranza del 5% in più o in meno, le spese resteranno a carico dell'utente.

L'Amministrazione potrà disporre a proprio carico della verifica del contatore, indipendentemente dalla richiesta dell'utente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 19 - Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso od in un qualunque momento, gli apparecchi di misurazione e gli impianti di distribuzione e utilizzazione nell'interno della proprietà dell'utente, senza che questi possa sollevare eccezioni di sorta. In caso di inadempimento o di opposizioni a tali visite (rifiuto verbalizzato), il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le medesime abbiano potuto compiersi e ciò senza che l'utente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, o cessi di essere vincolato da tutti gli obblighi dipendenti dalla concessione di cui fruisce.

LETTURA DEL CONTATORE

Art. 20 - La lettura del contatore sarà eseguita una volta all'anno, a decorrere dal mese di novembre.

Art. 21 - In base alla lettura rilevata una volta all'anno entro il 31 dicembre, gli uffici comunali procedono al computo del consumo avvenuto nell'anno, per l'emissione del ruolo in base alle tariffe del regolamento.

Art. 22 - Qualora si verifichi per una ragione qualsiasi, l'arresto del contatore e l'impossibilità di accedere ad esso e non sia più possibile rilevare il

consumo verificatosi durante l'anno, verrà assegnata una quantità di consumo pari alla media aritmetica dei consumi rilevati negli anni immediatamente precedenti, salva sempre la facoltà del Comune di rivalersi per consumi superiori che risultassero al primo accertamento.

Art. 23 - Il canone annuo, il prezzo unitario dei vari scaglioni di consumo a carico degli utenti sono indicati nella tabella delle tariffe allegata al presente regolamento. Nei casi non contemplati nel tariffario la Giunta Municipale stabilirà particolari condizioni mediante apposita convenzione con l'utente.

Art. 24 - Presso gli Uffici Comunali sarà tenuto un libro contenente le partite dei consumi annuali di ogni utente.

Art. 25 - Gli utenti dovranno pagare posticipatamente il canone annuo ed il prezzo delle eccedenze consumate nei due semestri precedenti.

BOCCHIE D'INCENDIO

Art. 26 - L'Amministrazione concede a chi ne fa domanda delle bocche di incendio del diametro da stabilirsi di volta in volta. Tali bocche verranno collocate nei punti più idonei scelti di comune accordo dal richiedente e dall'Amministrazione e saranno chiuse con sigillo speciale che non potrà essere levato se non nei casi di incendio.

L'apertura di una bocca fatta in ogni altra occasione, senza il consenso dell'Amministrazione, comporterà l'applicazione di una ammenda a carico del concessionario.

Nel caso di incendio che scoppi su proprietà non del concessionario, l'Amministrazione si riserva il diritto di usare delle bocche di incendio stesse per il servizio di estinzione. Il canone annuo per tali boc-

Quando la fornitura dell'acqua venga concessa ad un utente nel corso dell'anno, il canone e le eccedenze vengono computate per mesi, considerando mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.

che d'incendio è quello fissato nella allegata tariffa. Le bocche d'incendio vengono fornite o installate dal Comune a spese del richiedente.

Art. 27 - I concessionari delle bocche d'incendio hanno diritto di valersi gratuitamente dell'acqua nel caso di incendio, usandole nella quantità e sotto la pressione consentita dalle speciali condizioni di tempo e di luogo e dallo stato di funzionamento della condotta pubblica da cui deriva, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione rispetto alle condizioni suddette o allo stato della condotta.

L'utente che abbia fatto uso delle bocche d'incendio, dovrà nelle 24 ore successive darne avviso all'Amministrazione che rimetterà i sigilli.

INDENNIZZI

Art. 28 - Nessun indennizzo o diminuzione di canone è dovuto agli utenti per interruzione nel servizio dell'acqua derivante da eccezionale siccità, alluvioni, lavori di manutenzione delle opere dell'acquedotto, lavori di pubblica utilità, gelo e analoghe cause di forza maggiore.

Solo quando l'interruzione del servizio oltrepassa i quindici giorni consecutivi, l'utente sarà esonerato dall'importo del canone corrispondente ad un mese, sempre che questa interruzione non sia imputabile all'utente stesso.

DIVIETI - RESPONSABILITÀ CONTRAVVENZIONI

Art. 29 - Chiunque manomette (o manovra senza autorizzazione) gli idranti, le seracinesche o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa, le opere di presa, i contatori ecc. ... sarà punito con ammenda variabile da L. 50.000 a L. 500.000 e dovrà naturalmente rifondere le spese di riparazione ed eventuali danni a terzi.

Sarà pure punito con la stessa ammenda chiunque eseguirà o farà eseguire lavori sull'acquedotto comunale senza autorizzazione scritta da parte del Sindaco.

Art. 30 - E' assolutamente vietato, negli impianti interni, mettere in opera serbatoi o recipienti in cui l'acqua comunichi direttamente con le tubazioni di carico.

E' vietato inoltre inserire direttamente nelle tubazioni di collegamento all'acquedotto pompe o autoclavi, che potranno essere messe in opera solo su serbatoio separato.

Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra le tubazioni dell'acqua e quelle della fognatura.

E' egualmente vietato negli impianti che adducono acqua potabile del Comune l'uso di tubazioni di ferro nero. Per evitare fenomeni occasionali di depressione nelle condutture stradali, è obbligatorio

mettere in opera dispositivi (valvole di ritegno ecc.) atti ad evitare la retrocessione dell'acqua degli impianti privati interni.

Art. 31 - Salvi i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a una regolare denuncia a norma del codice penale, saranno soggette all'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno contestate e verbalizzate dagli incaricati del Comune e il verbale avrà corso come ogni altro verbale di contravvenzione di polizia urbana.

Delle contravvenzioni elevate a carico dei minori saranno tenuti responsabili i genitori.

Art. 32 - L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore.

La rottura di esso o qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura o alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente la erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione penale e civile (qualora la rottura risultasse volontaria) e il risarcimento delle spese e dei restauri occorsi.

N° 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

10/04/1995

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI GRIGNO.

L'anno MILLENOVECENTONOVANTACINQUE addì lunedì DIECI del mese di APRILE alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| GASPERINI LUGI | PRESENTE | EGITTO GIUSEPPE | PRESENTE |
| FERRETTI FIORELLA | PRESENTE | CAREGNATO CARLO | PRESENTE |
| STEFANI VALERIO | PRESENTE | MARIGHETTI TIZIANO | PRESENTE |
| MINATI LUCIANO | PRESENTE | SILVESTRI VIRGINIO | PRESENTE |
| FOGAROTTO LEOPOLDO | PRESENTE | PALMA ALFREDO | PRESENTE |
| FAVRETTO GRAZIANO | PRESENTE | | |

TOTALE PRESENZE

11

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. VIVIANI DR. DIEGO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASPERINI LUIGI, SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.



DELIBERA N° 11 del 10/04/1995

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI GRIGNO.

Punto 4 all'O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento per la gestione dell'acquedotto e per la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Grigno approvato con delibera consiliare n. 59 dd. 11.09.1987, esecutiva.

Sentito l'intervento del Sindaco sull'esigenza di regolamentare meglio alcuni aspetti della distribuzione dell'acqua connessi con le modalità costruttive delle reti idriche di distribuzione, con i collegamenti tra le reti e gli edifici e con la lettura dei contatori ed i tempi di detta lettura, secondo le previsioni di cui agli articoli 19 bis e 19 ter che si intendono introdurre e le modifiche da apportare agli articoli 20 e 21 del Regolamento.

Data lettura delle modifiche e delle integrazioni proposte come di seguito riportate:

Art. 19 bis - L'Amministrazione comunale, al fine di migliorare il servizio acquedottistico, provvede alla ristrutturazione delle proprie reti idriche posizionando nuovi pozzetti per le derivazioni degli utenti nei quali installare i contatori delle utenze, al fine anche di facilitarne la lettura.

Nel caso della realizzazione di detti pozzetti con i contatori l'Amministrazione provvede direttamente ed a proprie spese, ove tecnicamente possibile, a ripristinare gli allacciamenti preesistenti per il tratto che va dal pozzetto all'edificio servito.

La successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti tra il pozzetto con i contatori e gli edifici serviti è a carico del privato interessato titolare della fornitura. Rimangono comunque di proprietà comunale le opere ricadenti sul suolo pubblico.

Art. 19 ter - Diametro delle derivazioni- Di regola le derivazioni avranno il diametro richiesto dall'utente, ma non superiore ai 50 mm. Derivazioni di diametro superiore ai 50 mm. potranno essere concesse solo se compatibili con il diametro della tubazione stradale ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Alle tubazioni che si diramano dal contatore dovrà essere assegnato dall'utente un diametro proporzionale.

Il Comune si riserva tuttavia il diritto di ridurre il diametro richiesto per giustificati motivi di ordine tecnico.

LETTURA DEL CONTATORE

vecchia formulazione Art. 20 - La lettura del contatore sarà eseguita una volta l'anno, a decorrere dal mese di novembre.

nuova formulazione Art. 20 - La lettura del contatore sarà eseguita annualmente, nel periodo tra inizio maggio e 15 luglio.

vecchia formulazione Art. 21 - In base alla lettura rilevata una volta all'anno entro il 31 dicembre, gli uffici comunali procedono al computo del consumo avvenuto nell'anno, per l'emissione del ruolo in base alle tariffe del regolamento.

nuova formulazione Art. 21 - In base alla lettura rilevata una volta all'anno entro il 31 luglio, gli uffici comunali procedono al computo del consumo avvenuto nell'anno, per l'emissione del ruolo secondo le tariffe vigenti.

Sentito il parere favorevole del Consiglio all'introduzione delle integrazioni e delle modifiche prima descritte, che sono da ritenere importanti al fine di giungere ad una razionale e moderna organizzazione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Ritenuto di approvare le predette modifiche ed integrazioni.

Vista l'urgenza di procedere alla realizzazione dei lavori connessi con i pozzetti per i contatori ed il ripristino degli allacciamenti privati preesistenti, essendo attualmente in corso lavori di sistemazione delle reti interne.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza, espresso dal responsabile del Servizio.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile della Ragioneria.

Visto il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Segretario comunale.

Visto il D.P.G.R. 14.10.1993, n. 19/L.

Con voti n. 10 favorevoli, n. 1 astenuto (Favretto) e n. 0 contrari su n. 11 presenti e votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare le integrazioni e le modifiche al testo del Regolamento per la gestione dell'acquedotto e per la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Grigno approvato con delibera consiliare n. 59 dd. 11.09.1987, come segue:

- aggiunta Art. 19 bis

L'Amministrazione comunale, al fine di migliorare il servizio acquedottistico, provvede alla ristrutturazione delle proprie reti idriche posizionando nuovi pozzetti per le derivazioni degli utenti nei quali installare i contatori delle utenze, al fine anche di facilitarne la lettura.

Nel caso della realizzazione di detti pozzetti con i contatori l'Amministrazione provvede direttamente ed a proprie spese, ove tecnicamente possibile, a ripristinare gli allacciamenti preesistenti per il tratto che va dal pozzetto all'edificio servito.

La successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti tra il pozzetto con i contatori e gli edifici serviti è a carico del privato interessato titolare della fornitura. Rimangono comunque di proprietà comunale le opere ricadenti sul suolo pubblico.

- aggiunta Art. 19 ter - Diametro delle derivazioni



Di regola le derivazioni avranno il diametro richiesto dall'utente, ma non superiore ai 50 mm. Derivazioni di diametro superiore ai 50 mm. potranno essere concesse solo se compatibili con il diametro della tubazione stradale ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Alle tubazioni che si diramano dal contatore dovrà essere assegnato dall'utente un diametro proporzionale.

Il Comune si riserva tuttavia il diritto di ridurre il diametro richiesto per giustificati motivi di ordine tecnico.

- Modifica art. 20 - Nuovo testo Art. 20

La lettura del contatore sarà eseguita annualmente, nel periodo tra inizio maggio e 15 luglio.

- Modifica art. 21 - Nuovo testo Art. 21

In base alla lettura rilevata una volta all'anno entro il 31 luglio, gli uffici comunali procedono al computo del consumo avvenuto nell'anno, per l'emissione del ruolo secondo le tariffe vigenti.

2) Di dare atto che rimane invariato il disposto del Regolamento in questione non modificato dalla presente.

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere sopra specificata, ai sensi dell'art. 98 terzo comma del D.P.G.R. 14.10.1993, n. 19/L.

4) Di inviare copia della presente deliberazione al controllo da parte della G.P. dando atto che si procederà, al fine di dare adeguata pubblicità alla modifica regolamentare, a seconda pubblicazione per 15 giorni, dopo l'intervenuto controllo, mediante affissione di avviso all'Albo.

DV/ls del n. 11/95

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to: GASPERINI LUIGI

Il Consigliere

f.to: MARIGHETTI TIZIANO

Il Segretario Comunale

f.to: VIVIANI DR. DIEGO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE.

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 98, comma 1°, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14/10/1993, N.ro 19/L., viene oggi pubblicata all'Albo Comunale per 10 giorni consecutivi.
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 95, comma 3°, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14/10/1993 n° 19/L.
- E' stata trasmessa alla Giunta Provinciale di Trento il 13.04.95 prot. n° 1800
-

GRIGNO li, 13/04/1995

Il Segretario Comunale
f.to: VIVIANI DR. DIEGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- non essendo soggetta a controllo di legittimità, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 98, comma 2°, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14/10/1993 n° 19/L.
- non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
- deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell'art. 98 del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14/10/1993 n° 19/L.
- deliberazione esaminata dalla Giunta Provinciale di Trento il 05.05.95 n° 4574/12-R senza riscontro di vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 96, 5° comma, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14/10/1993 n° 19/L.
- deliberazione protocollata dalla Giunta Provinciale di Trento il n° e divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 96, 1° comma, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 14/10/1993 n° 19/L.
-


GRIGNO, li 10.04.95 F.V. Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

GRIGNO, li 13.04.95 Il Segretario Comunale

del. n° 4/95





COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 1.0077

ORIGINALE

N. 53

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria e Pubblica di Prima convocazione
del 21-12-2006

OGGETTO:

MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI GRIGNO.

L'anno duemilasei addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| PACHER FLAVIO | Presente | STEFANI TULLIO | Presente |
| BELLIN LINO | Presente | MORANDELLI WILLIAM | Presente |
| MINATI DAVIDE | Assente <i>Giust.</i> | SILVESTRI VIRGINIO | Presente |
| STEFANI IVAN | Presente | FANTE SERGIO | Presente |
| GONZO MARIO | Presente | VOLTOLINI DANIELA | Presente |
| FOGAROTTO LEOPOLDO | Presente | FONTANA MARIA LUISA | Assente <i>Giust.</i> |
| GONZO ANNA | Presente | SLANZI DIEGO | Presente |
| MENGARDA PIETRO | Presente | | |

Presenti 13 Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sig. BOMBASARO SERGIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PACHER FLAVIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 11 dell'ordine del giorno.

Delibera N. 53 del 21-12-2006

Punto n. 11 all'o.d.g.

Il Relatore premette:

con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 11.09.1987 era stato approvato il regolamento per la gestione dell'acquedotto e per la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Grigno, con successiva deliberazione consiliare n. 11 del 10.04.1995 erano state apportate alcune modificazioni al regolamento medesimo.

Con delibera n. 2516 di data 28.11.2005, la Giunta Provinciale di Trento, esercitando la potestà di indirizzo in materia tariffaria prevista dall'art. 9 della L.P.36/1993, ha disposto, con decorrenza dall'esercizio 2007, la modifica del modello tariffario del servizio acquedotto;

con tale provvedimento il modello tariffario, introducendo una diversa suddivisione dei costi, distinguendo gli stessi in costi fissi e costi variabili, evidenzia le seguenti modifiche:

- La soppressione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti";
- La soppressione della quota fissa in precedenza denominata "nolo contatore";
- L'individuazione dei costi comunque presenti, indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi)
- La loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili)
- La conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze.

di conseguenza è necessario apportare le seguenti modifiche al testo vigente:

testo vigente:

Art.23

Il canone annuo, il prezzo unitario dei vari scaglioni di consumo a carico degli utenti sono indicati nella tabella delle tariffe allegata al presente regolamento.

<OMISSIS>

nuovo testo proposto:

Art.23

Le tariffe dell'acqua sono quelle fissate dalla normativa vigente.

La struttura tariffaria prevede dei livelli di consumo articolati in fasce, così come stabilito dalla delibera comunale.

Al fine di ripartire i costi fissi di gestione del servizio, viene stabilita una quota fissa di tariffa a carico dell'utente. Tale quota fissa verrà applicata ad ogni utenza servita da contatore, nella misura stabilita dalla delibera comunale.

Nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, la quota fissa di tariffa verrà applicata al numero di utenze servite dal singolo contatore.

<OMISSIS>

testo vigente:

Art.25

Gli utenti dovranno pagare posticipatamente il canone annuo ed il prezzo delle eccedenze consumate nei due semestri precedenti.

nuovo testo proposto:

Art.25

Gli utenti dovranno pagare posticipatamente gli importi delle quote fisse di tariffa ed il prezzo delle eccedenze consumate nei due semestri precedenti.

testo vigente:

Art.35

Le disposizioni del presente regolamento come pure le tabelle delle tariffe, allegate, faranno parte integrante del contratto di concessione.

nuovo testo proposto:

Art.35

Le disposizioni del presente regolamento come pure le tabelle delle tariffe, approvate dal competente organo comunale, faranno parte integrante del contratto di concessione.

Il Consiglio Comunale

Udita la premessa del Relatore;

attesa l'urgenza connessa all'adozione del presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. del 01.02.2005 n. 3/L;

sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti, quali risultano del verbale della seduta;

con voti favorevoli n. 9, n. 4 astenuti (Fogarotto Leopoldo, Slanzi Diego, Mengarda Pietro e Gonzo Anna, n. 0 contrari, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano;

Delibera


1. di apportare al regolamento per la gestione dell'acquedotto e per la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Grigno, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 11.09.1987, le modifiche descritte in premessa.
2. Di dare atto che tali modificazioni entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dando atto che avverso la medesima, è ammesso ricorso:
 - a) da parte di ogni cittadino, mediante opposizione da presentarsi alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione;
 - b) da parte di chi vi abbia interesse e per motivi di legittimità, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/01/1971, n. 1999;

c) da parte di chi vi abbia interesse, mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Pacher Flavio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sergio Bombasaro




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme a testazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Grigno in data 22 DIC 2006 n. 336 reg. Pubblicazioni, per dieci giorni consecutivi.

Grigno, 22 DIC 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sergio Bombasaro



Il sottoscritto, Segretario comunale, certifica che, entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Grigno, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sergio Bombasaro

Esecutività della deliberazione

deliberazione non soggetta a controllo di legittimità:

- esecutiva a pubblicazione avvenuta;
 dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sergio Bombasaro

